



23298-21

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

## SECONDA SEZIONE CIVILE

INDEBITO ARRICCHIMENTO
---------------------------

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO	- Presidente -	R.G.N. 28716/2016
Dott. SERGIO GORJAN	- Rel. Consigliere -	Cron. 23298
Dott. LORENZO ORILIA	- Consigliere -	Rep. C1
Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS	- Consigliere -	Ud. 20/04/2021
Dott. STEFANO OLIVA	- Consigliere -	CC

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 28716-2016 proposto da:

CM, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G PISANELLI 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO RICCI, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO CIUFFOLINI;

- **ricorrente** -**contro**

PL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CANEPUCCIA, <sup>che lo</sup> rappresentata e <sup>difesa</sup> <sup>Cap</sup> dall'avvocato SIMONA PRIOLO;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1208/2016 del TRIBUNALE di

2021

1259

RIMINI, depositata il 04/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO  
GORJAN;

Cassazione.net



**Fatti di causa**

LP ebbe a chiedere ed ottenere decreto ingiuntivo nei confronti di MC per l'importo di € 4.077,73 a titolo di compenso per l'opera professionale di avvocato prestata in favore della cliente e svolta in relazione a lite giudiziale proposta contro la C dal Condominio, in cui abita. La C propose opposizione e, resistendo il P, il Giudice di Pace di Rimini ebbe a rigettare l'opposizione svolta e confermare il provvedimento monitorio opposto.

La C propose gravame avanti il Tribunale di Rimini, che, sempre resistendo il P, rigettò l'impugnazione e gravò l'appellante, oltre che delle spese di lite, anche di somma ex art 96 comma 3 cod. proc. civ.

Osservava il Giudice romagnolo come in causa risultava provato che la C si rivolse all'avv. P, non solo, per avere un parere circa l'atto introduttivo al giudizio ricevuto dal suo Condominio, ma anche per resistere in detto giudizio con la conseguente predisposizione della comparsa di risposta.

Inoltre il Giudice d'appello rimarcava come il professionista aveva provato di aver svolto con diligenza l'incarico affidato sino al recesso della cliente, fondato sulla mera divergenza di vedute circa la linea difensiva da seguire e come il compenso chiesto era nei limiti di tariffa e congruo rispetto all'impegno professionale provatamente profuso.

Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione MC articolando quattro motivi di censura.

Ha resistito con controricorso l'avv. LP, che ha pure depositato nota difensiva.

**Ragioni della decisione**

Il ricorso proposto dalla C va rigettato in quanto privo di fondamento giuridico.

Con la prima ragione di doglianza la ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo, ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., individuato nella mancata considerazione da parte del Giudice d'appello delle sue difese in relazione alla valutazione delle prove acquisite in causa.

In effetti l'argomentazione critica sviluppata nel mezzo d'impugnazione per il denunciato omesso esame di fatto storico, si compendia in concreto nella contestazione della valutazione dei dati probatori acquisiti in causa senza l'individuazione del necessario fatto storico non esaminato dal Giudice rimesso. Conseguentemente l'inammissibilità della censura poiché, nemmeno in astratto, configura il vizio denunciato in ragione dell'argomento critico sviluppato.

Con la seconda ragione di doglianza la C deduce violazione della norma art 2237 cod. civ., in quanto il Tribunale romagnolo non ha considerato numerosi errori della prima sentenza da lei segnalati e non ha ritenuto che la revoca del mandato sia intervenuta ben prima della redazione della corrisposta risposta.

Con la terza doglianza la ricorrente segnala violazione delle norme ex art. 269 cod. civ. ed art 116 cod. proc. civ., nonché omesso esame ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, poiché il Giudice d'appello ha malamente apprezzato il risultato delle testimonianze assunte in causa, non ha rilevato la pur segnalata presenza di duplicazione delle voci di parcella denunciata opinata dall'Ordine professionale; ha ritenuta tardiva la sua contestazione della quantificazione dell'ammontare del compenso, benché questione già proposta davanti il Giudice di Pace.

Le due su ricordate censure possono esser trattate unitariamente posto che attingono la medesima questione, ossia la valutazione degli elementi di prova acquisiti in atti, e sono l'una inammissibile e l'altra priva di fondamento.

Difatti la censura afferente la violazione del disposto ex art 2237 cod. civ. si compendia nell'apodittica affermazione che la revoca del mandato professionale intervenne prima che l'avv. P confezionasse la comparsa di costituzione.

giudizio e che erroneamente il Giudice riminese ha ritenuto il contratto ed atto richiamato all'uopo il mandato apposto a margine di detto atto con la propria sottoscrizione.

Dunque il denunciato vizio di violazione di regola giuridica si riduce a mera riproposizione, per giunta in modo apodittico, della propria tesi difensiva, puntualmente e motivatamente disattesa dal Giudice d'appello senza un effettivo confronto con l'argomentazione da questo spesa per sostenere la propria statuizione.

Il terzo mezzo d'impugnazione s'articola in più profili, sempre però afferenti alla contestazione circa il merito dell'apprezzamento svolto dal Tribunale in ordine al compendio probatorio.

Difatti la C inizia con il contestare l'apprezzamento del risultato delle prove orali assunte in causa, argomentando circa la necessità di privilegiare una diversa fonte rispetto a quella ritenuta più affidabile dal Tribunale, ma ciò non configura il vizio di legge dedotto, posto che il Giudice d'appello ha puntualmente motivato la sua scelta proprio sulla scorta del suo prudente apprezzamento siccome previsto ex art 116 cod. proc. civ.

Circa la duplicazione di voci nella parcella, opinata dall'Ordine professionale, il ricorrente non specifica mai, con chiarezza, quali voci furono duplicate, onde non necessario a fronte dell'asseverazione operata dall'Ordine professionale che si assicura di certo la formale correttezza rispetto ai parametri della tariffa forense, sicché la censura pecca di non autosufficienza.

Pare di capire che le voci duplicate siano quelle afferenti alle "consulazioni" pag. 13 - distinte tra l'incontro teso alla formulazione di un parere e l'incontro finalizzato alla predisposizione della difesa in giudizio, ma al riguardo il Tribunale ha accertato che più furono gli incontri tra l'avvocato P e la cliente, anche per la formulazione di suoi pareri, sicché nemmeno in concreto occorre la dedotta violazione della norma ex art 116 cod. proc. civ. ovvero il difetto di motivazione.

Quanto infine alla riproposizione della questione afferente la contestazione del merito della liquidazione operata in parcella, ritenuta tardiva poiché svolta solo con l'atto d'appello, l'argomento critico svolto nel mezzo d'impugnazione non risolve, non già, nella specifica indicazione del quando e come la questione sottoposta al Giudice di Pace, bensì nell'elaborazione di ricostruzione della propria linea difensiva dalla quale poter desumere che, sin dall'avvio della lite, la quantificazione del compenso venne contestata anche con relazione ai parametri del valore da attribuire alla lite condominiale ai fini dell'applicazione della tariffa forense corrispettiva.

Con il quarto ed ultimo mezzo d'impugnazione la C. lamenta violazione del disposto ex art 96 comma 3 cod. proc. civ. in quanto il Tribunale, al di fuori dei parametri di detta norma ebbe a condannarla a pagare somma a favore di P.

La censura si compendia nell'apodittica contestazione della statuizione adottata al riguardo dal Giudice d'appello e puntualmente motivata con il richiamo alla natura eminentemente causidica della lite promossa dalla C.

Quindi la censura mossa risulta fondata sulla mera contestazione della valutazione fatta dal Giudice d'appello con sollecitazione a questa Corte della legittimità di proceder ad inammissibile esame circa il merito della questione. Al rigetto del ricorso proposto dalla C. segue la sua condanna alla rifusione verso l'avv. P. delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 2.000,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense come precisato in dispositivo.

Concorrono in capo alla ricorrente le condizioni per il pagamento dell'ucero contributo unificato.

P. Q. M.



Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al P... le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis DPR 115/02.

Così deciso in Roma nell'adunanza di camera di consiglio del 20 aprile 2021.

Il Presidente

Rosa Maria Di Virgilio



CORTE DI CASSAZIONE  
DEPARTAMENTO DI CALABRERIA  
Roma

23 AGO 2021

